



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZ. CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3258 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017

TRA

██████████ rappr. e dif. dall'Avv. Gianluca Casertano

- attore -

Contro

██████████ rappr. e dif. dall'Avv. ██████████

- convenuta

avente ad oggetto: contratto di mutuo, usura , ripetizione indebita

ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro CONCLUSIONI come in atti

sulla base dei seguenti

MOTIVI

Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2017, ██████████ conveniva in giudizio ██████████ chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : "accertare e dichiarare la mancanza di un valido contratto scritto alla base del rapporto di conto corrente n. n. ██████████ (ex n. ██████████), tra il Signor ██████████ e ██████████, che regoli con completezza e validamente



le condizioni del rapporto predetto accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, principali e per anatocismo, degli addebiti per spese e commissioni anche di "massimo scoperto" e degli addebiti per interessi usurari, eseguiti da [REDACTED] nel rapporto oggetto di causa indicato in narrazione n. [REDACTED] (ex n. [REDACTED]); accertare e dichiarare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. [REDACTED] (ex n. [REDACTED]) oggetto di causa, epurando il predetto rapporto di conto corrente da quanto illegittimamente addebitato e/o percepito da [REDACTED] convenuta secondo quanto indicato nel presente atto e come indicato sub I-II)".

La domanda attorea è, quindi, inerente principalmente sulla ripetizione di somme addebitate illegittimamente sul rapporto di conto corrente estinto n. [REDACTED] (ex n. [REDACTED]) a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni non dovute e usura sul presupposto che, nel corso degli anni, [REDACTED] aveva concesso al [REDACTED] diverse linee di credito ed il rapporto bancario era stato chiuso in data 11.11.2016.

Si è costituita [REDACTED] contestando integralmente le domande attoree.

Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc veniva disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio contabile.

La causa veniva, poi, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per le memorie difensive finali.

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

In proposito va ricordato che secondo il principio espresso dalla Suprema Corte in tema di rapporto di conto corrente si applica la prescrizione decennale a partire dalla data di estinzione del conto, distinguendo se gli addebiti siano avvenuti entro i limiti del fido (c.d. rimesse ripristinatorie), oppure da ogni singola annotazione, ove gli addebiti siano avvenuti oltre il limite del fido o in un conto scoperto (c.d.



rimesse solutorie). Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6195 del 5/3/2020 delle SS.UU., Cass., Sez. U, 13/06/2019, n. 15895, Cass., Sez. U, 2/12/2010, n. 24418). Pertanto, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; pertanto, occorre distinguere, tra i conti correnti passivi, i contratti a servizio dei quali sia prevista la messa a disposizione del cliente di una certa somma a mezzo di un parallelo contratto di apertura di credito (conti affidati) dai contratti di conto corrente che di tale servizio non fruiscono (conti non affidati). Mentre in relazione a questi ultimi le rimesse hanno tutte funzione solutoria in quanto, essendo dirette a colmare le passività maturate (scoperto), comportano un pagamento operando uno spostamento patrimoniale in favore della banca, in relazione ai primi le rimesse possono avere tanto natura solutoria allorchè siano dirette a colmare le passività conseguenti all'utilizzazione della provvista in misura superiore al consentito (sconfinamento), quanto natura ripristinatoria se le rimesse siano volte invece a ripristinare la provvista nei limiti dell'accordato.

Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente era – per specifica ammissione delle parti – affidato in quanto assistito da apertura di credito (cfr contratto depositato in atti) di fatto illimitato; pertanto, è da ritenersi che le rimesse fossero tutte ripristinatorie.

L'eccezione va, pertanto, rigettata.

Venendo al merito della controversia è agevole rifarsi agli esiti dell'accertamento peritale il quale con chiarezza espositiva e metodologica, nel pieno contraddittorio, ha ricostruito il rapporto bancario intercorso tra le parti.



L'ausiliario ha così accertato che l'ultimo movimento indicato nell'estratto conto è dell'11.11.2016 coincidente con l'estinzione del conto. Ai fini del calcolo, h provveduto a ricostruire le movimentazioni in addebito e in accredito intervenute sul citato conto sino al saldo esistente in sede di estinzione del conto stesso in data 30.11.2016.

Dagli atti si evince che il Correntista, ha intrattenuto, dall' 08/01/1996, con la Banca [REDACTED], filiale di [REDACTED] ([REDACTED]), il c/c ORDINARIO n. [REDACTED] (ex n. [REDACTED]).

Nel contratto non vengono riportate le condizioni economiche pattuite. Non si riscontra la presenza, nel contratto di conto corrente oggetto di causa, della espressa accettazione della Clausola di reciprocità. Negli anni si sono susseguite diverse linee di credito accese dal 2004 fino al 2016 dettagliatamente indicati nell'elaborato peritale e di seguito indicate riassuntivamente :

dal prospetto 1 si evince la mancanza delle condizioni economiche applicate al rapporto di c/c oggetto di causa; nel prospetto 2, le condizioni economiche applicate vengono solo in parte indicate. In particolare, è opportuno evidenziare che non vengono riportati il tasso di interesse debitore e le commissioni di massimo scoperto (CMS). Inoltre, in riferimento alla clausola prevista all'art. 4 di seguito testualmente riportato, non vengono menzionate le percentuali da applicare in termini di interessi passivi e cms e nemmeno l'eventuale tasso attivo a favore del correntista; nel Prospetto 3 le condizioni economiche applicate alla citata apertura di credito non vengono indicate; nel prospetto 4 le condizioni economiche applicate vengono indicate, sia pure limitatamente all'aumento della linea di credito concessa al correntista.

Fatte queste premesse, il CTU ha, poi, correttamente provveduto al ricalcolo delle somme dovute dal cliente alla banca in seguito alla riscontrata mancanza della clausola di reciprocità.



Invero, va ricordato che la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, ha ammesso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a patto che la medesima procedura avvenga anche per gli interessi attivi (c.d. reciprocità). Solo osservando tale condizione, dunque, è legittima l'applicazione della capitalizzazione degli interessi per i contratti bancari stipulati sia dopo la data dell'1.7.2000, data di efficacia della menzionata delibera, sia per quelli stipulati in precedenza, a pena di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale che non rispetti la citata condizione di reciprocità (cfr. Cassazione civile, Sez. VI n. 9169, ordinanza del 07 maggio 2015). In tale decisione la Cassazione evidenzia che la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi è nulla. Il divieto di capitalizzazione degli interessi, ad eccezione dei casi in cui ciò sia espressamente previsto da usi contrari, e quindi, l'illegittimità dell'anatocismo bancario, è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza decisamente prevalente.

Corretto è da ritenersi il ricalcolo operata dal CTu il quale ha seguito l'indirizzo della prevalente giurisprudenza per cui gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando, nella base di calcolo, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese. Dette competenze infatti hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente.

Inoltre, corretto è stato il ricalcolo e la ricostruzione del rapporto operato dal CTU in merito alle rimesse solutorie alla luce del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione sopra ricordato.

Il Ctu, infatti, ha proceduto, preliminarmente, al ricalcolo del saldo liquido del conto corrente considerando i singoli movimenti presenti negli estratti conto disponibili, previa enucleazione di tutte le competenze illegittimamente addebitate. In corrispondenza di eventuali movimenti in avere, quindi positivi (le rimesse), si è verificato se il saldo liquido così ricalcolato del conto corrente, relativo al giorno precedente al movimento, avesse superato l'affidamento



concesso. Solo laddove tale superamento, con le operazioni di ricalcolo, fosse avvenuto, le rimesse sono state considerate come rimesse solutorie.

Il valore delle rimesse solutorie è stato poi conteggiato con riferimento all'eventuale superamento del limite dell'affidamento concesso. In conseguenza di tale procedimento, sono stati rilevati 16 giorni, anteriori alla data del 24/03/2007, in cui sono stati contabilizzati movimenti qualificabili come rimesse solutorie, con le conseguenze sopra indicate in termini di prescrizione (decorso di essa dalla rimessa).

Corretto è stato anche il metodo utilizzato dall'ausiliario per l'accertamento in concreto del TEG e la rilevazione Usura operato in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte e secondo le istruzioni della banca d'Italia.

Il CTU è giunto, quindi, alle seguenti conclusioni :

la mancata indicazione delle condizioni economiche pattuite nel contratto di conto corrente analizzato, non ha consentito di verificare l'usurarietà contrattuale;

la tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è quella della capitalizzazione semplice;

per quanto concerne il tasso a debito applicato per il ricalcolo sono stati applicati i criteri di cui all'art. 117, comma 7, lettera a) D.Lgs. 385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali Bot indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente;

le commissioni di massimo scoperto sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente. Per i trimestri in cui il TEG è risultato superiore alle soglie usura, si è ritenuto di dover azzerare le commissioni di massimo scoperto. Per quanto concerne la capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, è stata utilizzata la capitalizzazione semplice;

per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 33 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia, aumentato della soglia usura relativa alla commissione di



massimo scoperto. In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2006, II TRIM. 2006, III TRIM. 2006, IV TRIM. 2006, I TRIM. 2007, II TRIM. 2007, III TRIM. 2007, I TRIM. 2008, II TRIM. 2008, III TRIM. 2008, IV TRIM. 2008, I TRIM. 2009, II TRIM. 2009, IV TRIM. 2009, I TRIM. 2010, II TRIM. 2010, III TRIM. 2010, I TRIM. 2011, II TRIM. 2011, III TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, III TRIM. 2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV TRIM. 2013, I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, III TRIM. 2015, III TRIM. 2016, IV TRIM. 2016;

non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura.

Infine, il CTU ha proceduto alla quantificazione dell'indebito irripetibile anteriormente alla data dell'ultima rimessa solutoria rilevante ai fini prescrizione. Tra le spese addebitate sono presenti anche le commissioni per disponibilità immediata fondi, commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi. Il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non risulta contrattualmente determinato ed è quindi illegittimo.

Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € [REDACTED] (€ [REDACTED] come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € [REDACTED] come Commissioni di Massimo scoperto, € [REDACTED] come spese ed oneri enucleate nel riconteggio).

In forza di quanto premesso e degli accertamenti del CTU, la domanda, dunque, va accolta per quanto di ragione con conseguente rideterminazione del rapporto di debito-credito nel senso che la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione nei confronti dell'attore della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al saldo.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe in vigore e tenuto conto della natura e della complessità del presente giudizio, nonché del relativo valore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:

accoglie la domanda, nei limiti della parte motiva ed accerta e dichiara che l'attore [REDACTED] è CREDITORE nei confronti della [REDACTED] della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

pr l'effetto, condanna la [REDACTED] alla restituzione in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € [REDACTED] a titolo di onorari di giudizio oltre accessori di legge rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, € [REDACTED] per spese, con attribuzione all'avv. Gianluca Casertano dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente a carico di parte convenuta [REDACTED]

Così deciso il 4/11/2020

Il Giudice
dr. Rita Di Salvo

